



.....OMISSIS.....

Oggetto

.....OMISSIS..... – legge n. 1/2026 - art. 45, comma 7, lett. c) e Allegato I.10 del d.lgs. 36/2023 – copertura assicurativa dei dipendenti della stazione appaltante - richiesta di parere.

UPREC-CONS-0043-2026

FUNZ CONS 20/2026

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 11 marzo 2026 acquisita al prot. Aut. n. 21638, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 7 luglio 2026, ha approvato le seguenti considerazioni.

Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell'istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.

Con la nota sopra citata,OMISSIS..... sottopone all'attenzione dell'Autorità un quesito relativo alla copertura assicurativa dei dipendenti della stazione appaltante impegnati nelle attività elencate nell'Allegato I.10 del d.lgs. 36/2023, alla luce dell'intervenuta disciplina dettata dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante *"Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale"*.

Più in dettaglio,OMISSIS..... chiede all'Autorità di chiarire se, oltre ai soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Direttore dei Lavori (DL), Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e collaudatore - principali destinatari dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4-bis dell'art. 1 della l. n. 20/1994, introdotto dalla l. n. 1/2026, in quanto le loro attività incidono direttamente sulla contabilità e sull'erogazione di risorse economiche pubbliche - esistano altre figure, incluse nell'Allegato I.10 del D. Lgs. 36/2023, che debbano adempiere all'obbligo di stipula della polizza assicurativa per danno erariale, in ragione della gestione di risorse pubbliche e della conseguente sottoposizione alla giurisdizione contabile.

Con altro quesito,.....OMISSIS..... chiede altresì di chiarire - una volta individuate le funzioni tecniche ricadenti nell'ambito di applicazione del citato art. 1, comma 4-bis - se trattasi di assicurazione obbligatoria anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 45, comma 7, lett. c), del d.lgs. 36/2023 che prevede l'utilizzo di risorse pubbliche per la "copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale", in deroga al divieto generale di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile stabilito dall'art. 3, comma 59, della l. n. 244/2007.

Al fine di fornire riscontro sui quesiti posti, limitatamente ai profili di competenza di questa Autorità, occorre premettere che con pareri di funzione consultiva nn. 64/2023, 34/2024 e 34-bis/2024, anche alla luce della mancata riproduzione, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, delle previsioni contenute nell'art. 24, comma 4, del previgente d.lgs. 50/2016, è stato

affrontato il tema della copertura assicurativa del personale della stazione appaltante impegnato nello svolgimento delle attività elencate nell'Allegato I.10 del d.lgs. 36/2023, con particolare riferimento alle figure del progettista e del verificatore della progettazione.

Più in dettaglio, con tali pronunce è stata esaminata, in primo luogo, la disciplina dettata in materia dal citato d.lgs. 36/2023, con particolare riguardo alle seguenti disposizioni:

- L'art. 2, comma 2, ai sensi del quale «Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato».
- L'art. 2, comma 3, ai sensi del quale «Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».
- L'art. 2, comma 4, secondo il quale «Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7».
- L'art. 18, comma 9, ai sensi del quale «le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione».
- L'art. 45, comma 7, lett. c), il quale stabilisce che una parte delle risorse previste dal comma 5 della norma stessa, è utilizzata (tra l'altro) «per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale».

Richiamati, inoltre, i chiarimenti contenuti nella Relazione illustrativa del Codice in merito alle disposizioni sopra indicate, l'Autorità – sulla base dei primi orientamenti giurisprudenziali in materia (Corte dei conti, sez. contr. Piemonte, deliberazione n. 89/2023/PAR) - ha affermato (in particolare) che «l'art. 2, comma 3 del d.lgs. 36/2023, non prescrive una copertura assicurativa del personale per colpa grave a carico dell'amministrazione, ma si limita a perimetrare il concetto di "colpa grave" (...) con riferimento alle figure tecniche impegnate nelle attività elencate nell'Allegato I.10 del Codice, può ritenersi ammissibile la copertura assicurativa per responsabilità civile professionale del personale, a carico dell'Amministrazione (art. 45, comma 7, lett. c) del Codice), in relazione ai casi previsti come obbligatori dalle disposizioni di riferimento» (parere FC 34/2024).

Sul tema è intervenuto anche il MIT affermando che «Le figure per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell'art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell'allegato I.10, se presenti all'interno della stazione appaltante. (...) l'assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell'intervento» (parere n. 2163/2023) e ribadendo successivamente che «l'assicurazione va stipulata per quei soggetti che ricoprono ruoli di responsabilità diretta e personale nell'intervento (es: RUP, DL, DEC, CSE...), compresi nell'elenco di cui allegato I.10» (parere n. 2329/2024).

Conforme avviso è stato espresso dal giudice contabile, secondo il quale «sussiste, ai sensi dell'art. 45, c. 2, 5 e 7 lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, l'obbligo per l'ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante e nei limiti di cui al citato c. 5, a beneficio dei

dipendenti che svolgano le funzioni di cui all'allegato I.10 del citato decreto legislativo, per le ipotesi di responsabilità professionale» (Corte dei conti, Sez. controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 108/2024/PAR).

Quanto all'ambito oggettivo della portata di tale obbligo assicurativo, al fine di stabilire se lo stesso debba essere inteso in coerenza con il divieto generale stabilito dall'art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007 (divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile), limitatamente quindi alla copertura dei danni a terzi derivanti da errori nell'esercizio dell'attività professionale, oppure se, al contrario, esso costituisca una deroga al suddetto divieto e consenta di stipulare una polizza assicurativa anche per la copertura dei rischi di danno all'amministrazione (responsabilità amministrativa), è recentemente intervenuta la stessa Corte di conti (Sez. Autonomie, deliberazione n. 19/2025/PAR), alla luce di un indirizzo giurisprudenziale non univoco sul tema [posto che difformemente da quanto in passato prospettato da alcune Sezioni (SRC Piemonte, del. n. 89/2023 e SRC Emilia-Romagna, del. n. 108/2024), la SRC Lombardia (del. n. 241/2024/PAR) ha affermato che il nuovo Codice ha introdotto una normativa derogatoria del divieto di assicurazione di cui all'articolo 3, comma 59, l. n. 244/2007, tale da consentire la possibilità, per l'amministrazione, con riferimento all'attività dei progettisti e i verificatori di progetto, di coprire il rischio del danno che essi possano provocare all'amministrazione, nonché il rischio di danni derivanti da colpa lieve)].

A tal riguardo (ancorché in relazione ad un quesito riferito all'attività dei progettisti e dei verificatori) è stato osservato, in via preliminare, che l'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, «vietando agli enti pubblici la stipulazione di polizze assicurative volte a tutelare i propri amministratori e dipendenti dai rischi di responsabilità per danno erariale o responsabilità contabile, trova la sua ragione nella volontà di preservare il principio della responsabilità personale degli amministratori verso lo Stato o gli enti pubblici ex art. 28 Cost., prevenendo rischi di condotte disinvolte o negligenti da parte dei dipendenti pubblici contrastanti con il buon andamento che deve caratterizzare l'azione amministrativa (cd. "rischio di deresponsabilizzazione") (...)».

Nella stessa pronuncia è stato aggiunto a quanto sopra che «l'amministrazione ha la possibilità di affidare a peculiari categorie di dipendenti in possesso di specifiche competenze tecniche ulteriori incarichi, quali appunto la redazione di un progetto o la sua verifica, affiancandoli alle funzioni afferenti al profilo professionale di appartenenza (art. 3, comma 1, all. I.7). (...). Queste ulteriori prestazioni richieste, eccedenti le abituali e ordinarie funzioni, legittimano le amministrazioni, conseguentemente, a riconoscere e a prevedere in favore di detti dipendenti incentivi economici, entro specifici limiti individuabili nella disciplina normativa, sulla base della contrattazione collettiva e, comunque, circoscritti entro il quadro economico dell'opera, e ad assisterli con assicurazioni obbligatorie a carico del bilancio dell'ente per la specifica attività professionale interna loro richiesta. Venendo allora alle coperture assicurative che devono assistere tali specifici profili professionali, se, dunque, è data facoltà all'amministrazione di ricorrere, entro precisi limiti, a soggetti interni per lo svolgimento di determinate attività, altrimenti conferibili a professionisti terzi all'amministrazione, è evidente che le stesse ragioni di tutela dell'amministrazione che obbligano i professionisti esterni ad essere muniti di adeguate polizze assicurative ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - funzionali ad evitare che danni derivanti da loro errori si ripercuotano sui bilanci dell'ente - si imporranno, ove a svolgere dette mansioni siano i dipendenti dell'amministrazione stessa. Ne consegue, pertanto, un interesse proprio e in concreto dell'amministrazione (id est, economico individuale dell'operazione negoziale) a stipulare contratti assicurativi, prodromici non solo ad incentivare i dipendenti interni allo svolgimento di tali attività nel rispetto del già evocato principio di fiducia di cui al nuovo Codice dei contratti, ma anche a tutelarsi nell'ipotesi di danni che direttamente o indirettamente potrebbero determinarsi quale conseguenza di

errori professionali dei propri dipendenti. (...). Ciò detto, resta da precisare che, proprio in considerazione della peculiarità della fattispecie all'esame di questa Sezione, l'oggetto del contratto di assicurazione dovrà essere esclusivamente funzionale alla copertura dei rischi legati all'esercizio dell'attività professionale dei dipendenti interni incaricati della progettazione e/o della verifica di progetto, sia contrattuali (per danni al committente, id est all'amministrazione), sia extracontrattuali, per danni a terzi, e non oltre tale perimetro. (...) Più precisamente, l'ambito di copertura dell'assicurazione dovrà essere definito e circoscritto nei limiti dell'attività professionale e unicamente per i danni che dalla stessa direttamente ed immediatamente potranno determinarsi, e non estensibile alla generale responsabilità civile per danni a terzi per qualsivoglia rischio della vita lavorativa. Venendo poi alla responsabilità amministrativa, la stessa, nel rispetto della generale previsione di cui all'articolo 3, comma 59, della l. n. 244/2007, non potrà essere oggetto di assicurazione se non nei limiti di una copertura dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici nello svolgimento delle funzioni incentivate di cui all'allegato I.10 del d.lgs. 36/2023 e, dunque, per l'ipotesi di danni che l'amministrazione potrebbe subire, direttamente o indirettamente, per effetto degli errori professionali del suo dipendente nello svolgimento delle anzidette attività. In tal senso si spiega, ove il soggetto incaricato sia dipendente della stazione appaltante, l'inciso normativo per "cui esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti". Proprio in considerazione della delimitazione dell'oggetto del contratto di assicurazione nei citati termini, tutte le condotte non confluenti nell'esercizio dell'attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici nello svolgimento delle funzioni di cui all'allegato I.10, del d.lgs. n. 36/2023 e foriere di danno per responsabilità amministrativa, non potranno essere oggetto di copertura assicurativa, con conseguente nullità del contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 59, della l. n. 244/2007, ed applicazione del previsto regime sanzionatorio».

La Corte dei conti ha quindi enunciato il seguente principio «Fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo contabile, l'obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007. Di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni di cui all'allegato I.10, del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.). La deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previste dalla legge» (Corte dei conti, n. 19/2025 cit. – in termini Sez. Controllo Toscana, delibera n. 167/2025).

Quanto, infine, alle modalità di copertura delle spese per l'assicurazione obbligatoria del personale che svolge le funzioni tecniche indicate nell'Allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023 – qualora la quota dell'importo del 20%, di cui al combinato disposto dei commi 5 e 7, lett. c) dell'art. 45, non risulti sufficiente a finanziare il costo del premio assicurativo - il giudice contabile, dopo aver ribadito l'obbligo per l'ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante, a beneficio dei dipendenti che svolgono le funzioni di cui all'allegato I.10 del citato decreto legislativo, per le ipotesi di responsabilità professionale, ha affermato che gli oneri di assicurazione di cui al comma 7 dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, siano da riferire esclusivamente alle figure per le quali, ex lege, vige l'obbligo di assicurazione e limitatamente per le attività tecniche elencate nell'allegato I.10. Trattandosi di un obbligo normativamente imposto, l'ente è «tenuto a provvedere integralmente alla relativa copertura economica». A tal fine, «le risorse previste dall'art. 45, co. 7, lett. c), non sono le uniche utilizzabili per la copertura

degli oneri di assicurazione obbligatoria, ma costituiscono una “quota minima” che l'amministrazione deve necessariamente destinare a tal fine. Qualora tali risorse non fossero sufficienti a garantire la totale copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, amministrazione dovrà, comunque, provvedere al relativo finanziamento con risorse di bilancio, da inserire nell'ambito del quadro economico dell'intervento, tra le somme a disposizione della stazione appaltante, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. "e", n. 10 dell'allegato I.7 del codice dei contratti (in tal senso cfr. anche parere MIT n. 2163/2023) (...)) (Corte dei conti, sez. controllo Toscana, delibera n. 76/2025/PAR).

In tal contesto, è intervenuta la l. n. 1/2026 (*“Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”*) che – con riguardo ai profili di interesse in questa sede - con l'art. 1, comma 1, lett. a), n. 7), ha inserito nell'art. 1 della l. n. 14 gennaio 1994, n. 20 (*“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*), un nuovo comma 4-bis ai sensi del quale «Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave» (sull'ambito soggettivo di applicazione della norma, Corte dei conti, sez. contr. Lombardia delibera n. 102/2026, secondo la quale la stessa si applica a tutte le figure – amministratori titolari di incarichi politici, dirigenti e funzionari pubblici investiti di compiti gestionali – che a qualunque titolo gestiscono risorse pubbliche).

Laddove per “colpa grave” si intende, secondo la nuova definizione introdotta dalla stessa l. n. 1/2026 (art. 1, comma 1, lett. a), n.1), all'art. 1, comma 1, della l. n. 20/1994 «... la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».

Occorre evidenziare al riguardo che con la conversione nella legge 27 febbraio 2026, n. 26 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (*“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”*), è stata posticipata al 1° gennaio 2027 l'applicazione dell'obbligatorietà della stipula della polizza assicurativa per i soggetti che gestiscono fondi pubblici, prevista dal citato art. 1, comma 4-bis della l. 20/1994. Più in dettaglio, all'art. 1, comma 19-*quiquies* del d.l. n. 200/25, è stata introdotta la seguente disposizione «il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, relativo all'obbligo di assicurazione nel caso di assunzione di incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche e la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027».

Per effetto di tale disposizione, «L'obbligo di assicurazione per i soggetti cui siano affidati incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come introdotto dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, è stato differito al 1° gennaio 2027. Pertanto, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi destinati a definirne modalità e termini applicativi, non sussiste allo stato un obbligo di stipula della polizza in capo ai medesimi soggetti, ai quali resta comunque applicabile la disciplina della responsabilità amministrativa come novellata dalla citata legge n. 1/2026» (Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, delibera n. 102/2026).

Premesso quanto sopra, ciò che occorre considerare ai fini del parere richiesto è che al momento – in attesa dei decreti attuativi della citata l. n. 1/2026 e dei chiarimenti provenienti dal giudice contabile in materia – appare incerta l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla citata l. 1/2026 al settore dei contratti pubblici, per il quale il legislatore – come sopra sottolineato – ha dettato una disciplina speciale in materia di responsabilità amministrativa (art. 2, comma 4, del d.lgs. 36/2023) e di copertura assicurativa per i soggetti impegnati nelle attività relative alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici (art. 45, co. 2, 5 e 7 lett. c), All. I.10, d.lgs. 36/2023).

Il carattere di specialità della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici sui profili in esame, è stato affermato anche dalla Corte dei conti, secondo la quale l'art. 1, comma 1, lett. a), n. 7 della l.n. 1/2026, «ha previsto, in capo a chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche, dalle quali discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dal medesimo all'amministrazione per colpa grave. (...) La norma interviene in un quadro normativo che afferma, in via generale, il divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile (art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007), pur ammettendo deroghe speciali nella materia dei contratti pubblici. Con la deliberazione n. 19 del 2025, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha precisato che i diversi regimi si pongono in rapporto di *genus ad speciem*, considerato che le disposizioni del codice dei contratti pubblici consentono alle amministrazioni di stipulare, con oneri a proprio carico, polizze assicurative per i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di progettazione e verifica, limitatamente ai soli danni derivanti dall'esercizio di queste specifiche attività professionali e indipendentemente dal grado di colpa (salvo il dolo). Ferma restando l'interpretazione che la giurisprudenza riterrà di dare alla novella e alla collocazione della stessa nell'illustrato quadro normativo, la previsione della copertura assicurativa obbligatoria dovrebbe agevolare, nei casi previsti, il recupero delle somme oggetto di condanna» (Relazione della Procura generale della Corte dei conti, Inaugurazione anno giudiziario 2026, 24 febbraio 2026).

Anche i primi commentatori della riforma hanno avuto modo di osservare che a seguito dell'adozione della l.n. 1/2026 coesistono nell'ordinamento giuscontabile due concorrenti definizioni di colpa grave rilevante ai fini erariali: quella contenuta nell'art. 2, comma 3 del d.lgs. 36/2023 e quella introdotta nel novellato art. 1 della l. n. 20/1994, quali definizioni non coincidenti, posto che la prima è riferita alla violazione delle norme di diritto o degli auto-vincoli amministrativi, nonché delle regole di prudenza, perizia e diligenza/omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, mentre la seconda è incentrata sulla violazione manifesta delle norme di diritto applicabili e sul travisamento del fatto, senza riferimenti espressi ai canoni di diligenza, prudenza e perizia.

E' stato osservato, altresì, con riguardo all'obbligo di copertura assicurativa per danno da colpa grave di cui all'art. 1, comma 4-bis, della l. n. 20/1994, che tale norma (secondo la quale "Chiunque assuma un incarico ... è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa ...") sembra contemplare l'assunzione, a carico del soggetto che assume l'incarico, degli oneri relativi a tale polizza, mentre l'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 depone per la copertura assicurativa dei rischi per il personale che opera nel settore dei contratti pubblici, a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

In relazione a quanto sopra, è stato quindi evidenziato che lo *ius superveniens* dettato dalla l.n. 1/2026, in quanto norma generale, può assumersi irrilevante rispetto disciplina speciale dettata dal d.lgs. 36/2023 circoscritta alla responsabilità amministrativa conseguente alle "attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti".

Sul rapporto tra le discipline sopra indicate, in attesa di chiarimenti provenienti dal legislatore (mediante interventi normativi di dettaglio o di interpretazione autentica della norma, idonei a risolvere i dubbi in esame) e dalla giurisprudenza contabile, possono invocarsi al momento gli indirizzi giurisprudenziali nel frattempo intervenuti sul tema e sopra richiamati, secondo i quali le due norme sembrano porsi in rapporto *di genus ad speciem*, considerato che le disposizioni del d.lgs. 36/2023 consentono alle amministrazioni pubbliche di stipulare, con oneri a proprio carico, polizze assicurative per i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche indicate nell'Allegato I.10 nei termini in precedenza illustrati.

Pertanto, in risposta ai quesiti sollevati nell'istanza di parere, può osservarsi conclusivamente che (i) al momento l'obbligo di assicurazione per i soggetti cui siano affidati incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come introdotto dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, è stato differito al 1° gennaio 2027; (ii) appare incerta l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla citata l. 1/2026 al settore dei contratti pubblici, per il quale il legislatore ha dettato una disciplina speciale in materia di responsabilità amministrativa (art. 2, comma 4 del d.lgs. 36/2023) e di copertura assicurativa per i soggetti impegnati nelle attività relative alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici (art. 45, co. 2, 5 e 7 lett. c), All. I.10, d.lgs. 36/2023); (iii) secondo l'avviso espresso dal MIT e dal giudice contabile (in precedenza richiamato) sussiste l'obbligo per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 45, c. 2, 5 e 7 lett. c), del Codice, di stipulare polizze assicurative a beneficio dei dipendenti impegnati nelle specifiche attività indicate nell'allegato I.10 del d.lgs. 36/2023, per le ipotesi di responsabilità professionale nei termini e nei limiti indicati dal giudice contabile nel più recente orientamento in materia (Sez. Autonomie, deliberazione n. 19/2025/PAR).

Per quanto sopra, si rimette all'Amministrazione richiedente ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente